

Giuseppe Corasaniti

# IL DIRITTO NELLA SOCIETÀ DIGITALE



FrancoAngeli

## Informazioni per il lettore

Questo file PDF è una versione gratuita di sole 20 pagine ed è leggibile con



La versione completa dell'e-book (a pagamento) è leggibile con Adobe Digital Editions. Per tutte le informazioni sulle condizioni dei nostri e-book (con quali dispositivi leggerli e quali funzioni sono consentite) consulta [cliccando qui](#) le nostre F.A.Q.



LA SOCIETÀ  
Saggi sugli aspetti rilevanti della contemporaneità

I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: [www.francoangeli.it](http://www.francoangeli.it) e iscriversi nella home page al servizio “Informatemi” per ricevere via e.mail le segnalazioni delle novità.

Giuseppe Corasaniti

# IL DIRITTO NELLA SOCIETÀ DIGITALE



*Grafica della copertina: Alessandro Petrini*

Copyright © 2018 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

*L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito [www.francoangeli.it](http://www.francoangeli.it).*

# Indice

<b>Premessa</b>	pag. 9
<b>1. Il timone della vita</b>	» 11
1.1. Il senso ergonomico del diritto	» 11
1.2. Informatica e diritto: un rapporto complesso	» 17
1.3. Una società interattiva senza regole	» 21
<b>2. Ordinare le regole, ordinare la vita</b>	» 27
2.1. Ordinamento e regole: una prospettiva comune	» 27
2.2. La cibernetica e il diritto	» 35
2.3. Logica, informatica, diritto artificiale: implicazioni, applicazioni e punti di vista comuni	» 44
<b>3. La giustizia come problema ergonomico</b>	» 49
3.1. Misura e metafore cognitive nei simboli classici del diritto	» 49
3.2. Riconoscere per giudicare	» 64
3.3. Percorso cognitivo ed esperienza giuridica “progressiva”	» 66
<b>4. Il diritto come progetto ergonomico</b>	» 73
4.1. Tra <i>ergon</i> e <i>téchne</i>	» 73
4.2. La ragione e la giustizia	» 86
4.3. L’algoritmo nelle regole	» 96
<b>5. Per una ergonomia giuridica della cognizione innovativa</b>	» 105
5.1. L’ergonomia cognitiva giuridica come trattamento logico di dati	» 105
5.2. Le anime suggestive del giudizio e l’orizzonte innovativo in avvicinamento: comprendere e giudicare <i>a rigor di logica</i>	» 111
5.3. Il “dato” giuridico tra globalità e algoritmi	» 144

<b>6. Il futuro del diritto e il diritto del futuro</b>	pag. 155
6.1. Connessione cognitiva e regole riconoscibili	» 155
6.2. Intelligenza artificiale nel diritto e nella giustizia: opportunità e rischi	» 159
6.3. Regole per l'innovazione	» 168

*“Ho sognato la spada e la bilancia.  
Sia lodato l’amore in cui non ci sono né pos-  
sessore né posseduta, ma entrambi si donano.  
Sia lodato l’incubo che ci rivela  
che possiamo creare l’inferno.”*

(Jorge Luis Borges, *La felicità*  
trad.di Domenico Porzio, da *La cifra*,  
in *Tutte le opere*, Milano 1985, p. 1183)



## *Premessa*

I rapporti tra informatica e diritto sono ogni giorno più frequenti e ogni giorno meno chiari. Vi è una separazione netta delle due esperienze, e permane spesso l'equivoco per cui le due discipline abbiano necessità di percorsi formativi separati e ben distinti.

Vi è una incomprensione costante, perché il diritto non considera l'informatica e viceversa, salvo prendere atto eccezionalmente di una situazione normativa o di una applicazione informatica o di un sistema da progettare con implicazioni o funzioni problematiche dal rispettivo punto di vista.

Il risultato è che, in entrambi i casi, il problema si riduce o alla progettazione consapevole di applicazioni o soprattutto all'aggiornamento, altrettanto consapevole, della normativa esistente.

Non sono mancate, e anzi abbondano, regolamentazioni legislative specifiche delle tecnologie informatiche e del trattamento dei dati personali elaborati con l'informatica in ogni contesto giuridico, ma la riflessione sul rapporto tra informatica e diritto non è mai sembrata in grado di incidere in modo apprezzabile su quello che è la separatezza "funzionale" delle due discipline nelle reciproche interazioni, il che poi si traduce in difficoltà di realizzazione di applicazioni di contenuto giuridico o giudiziario.

L'informatico si avvicina al diritto (ed ai metodi per elaborarlo automaticamente) così come si avvicina a qualsiasi altro "sapere" specialistico e distante, in grado di essere classificato e in sostanza omologato, con i medesimi criteri di elaborazione che possono essere utilizzati per uno studio medico o una applicazione contabile.

Per l'informatico il diritto è un sapere "esterno" che merita la soluzione applicativa già omologata per un altro sapere.

Nello stesso tempo il giurista considera l'informatica, né più né meno, come qualsiasi altra "tecnica" da utilizzare per i suoi fini e, solo in ambiti ben circoscritti, per le sue funzioni, tecnica che è molto spesso ritenuta indispensabile in quanto abilità complementare, ma mai percepita come dav-

vero vicina e soprattutto mai considerata, in qualche modo, come affine al suo specifico ambito di conoscenza.

Il pubblico infine, sembra lontano tanto dai paradigmi e dalle speculazioni del diritto, che considera una dimensione in sé incomprensibile, quanto dalle innovazioni culturali dell'informatica, che pur usa sempre più spesso ma che non comprende fino in fondo sotto l'aspetto funzionale, sottovalutandone anche rischi e responsabilità.

Nel nuovo mondo digitale regole giuridiche e regole tecniche convivono, ma non interagiscono se non in rarissimi casi, e soprattutto non si ispirano a vicenda in una comune prospettiva di innovazione "attenta" alla dimensione funzionale di entrambe nei confronti dell'uomo.

*The human use of human being*, titolava nel lontano 1950 il celeberrimo saggio di Norbert Wiener sulla cibernetica, ed è questo e solo questo ancora il tema centrale su cui insistere, esplorando sempre quelle prospettive di sviluppo e soprattutto quella attenzione prioritaria per l'umanità e l'esistenza umana.

Il che richiede attenzione nella definizione di regole giuridiche, ma soprattutto capacità di definire quelle regole "umanamente" compatibili, con sensibilità e dinamica e, non ultimo, sforzo di adattamento critico ad ogni condizione di complessità e contestualità che oggi viene definita in un esteso scenario mondiale interattivo.

Si è inteso, allora, delineare solo una prospettiva, certo estremamente sintetica e generale, di ricostruzione, come anche forse di possibile riflessione, sulle comuni radici per due dimensioni che appaiono ben separate ed autonome, e che invece potrebbero essere considerate vicine, molto più vicine, di quanto non sembri.

G.C.

## 1. Il timone della vita

“...Legge celeste,  
che determina la posizione degli astri,  
giusto sigillo del pelago marino e della terra,  
che stabile, sempre estranea alle fazioni  
custodisce la sicurezza della Natura con le leggi,  
con le quali in alto guidando il grande cielo  
essa stessa procede...  
anche per i mortali risveglia  
un buon fine di vita:  
essa sola infatti  
possiede il timone dei viventi.”

(*Daphne Eleusinia*, Inno orfico, 64,  
Inno della Legge, *Nomos*  
in *Inni Orfici*, ed. Lorenzo Valla,  
trad. G. Ricciardelli)

### 1.1. Il senso ergonomico del diritto

La legge, il *nomos* “possiede il timone della vita”, secondo l’Inno orfico del VI secolo a.C.

La moderna cibernetica trova le sue origini etimologiche proprio nella tecnica di chi sta al timone, di chi governa la nave, assumendosi la responsabilità di capire un percorso e di tracciare e mantenere una rotta anche nelle condizioni più difficili.

La legge, quindi, esattamente come il “*timone*” è uno strumento, uno dei tanti strumenti dell’ingegno umano disponibili per vivere, ma anche quello più essenziale alla comunità, ad ogni comunità organizzata, quello che più di ogni altro consente di mantenere e seguire una rotta, di far sì che l’imbarcazione sulla quale viaggiamo tutti sia in grado di navigare sicura, senza farsi dominare dai sentimenti di chi vi viaggia o dagli elementi esterni, dalle intemperie, dalle correnti e dai venti: in grado di percorrere secondo una traccia predeterminata, secondo un progetto di direzione, quel sentiero sulle acque che non ha riferimenti precisi se non il cielo e la linea dell’orizzonte, che solo l’ingegno e l’impegno umano può riconoscere e decodificare, sulla base delle sue sole esperienze pregresse.

Basterebbe già questo per cogliere come l'informatica e il diritto siano indissolubilmente legati, come nelle rispettive radici sia possibile individuare un tratto comune, una essenza centrale e funzionale che possiamo già definire come fondamentale ad entrambe le discipline.

Cosa fa il pilota che tiene il timone della nave? È un semplice marinaio imbarcato e capace o, appunto, sale a bordo perché viene cercato e poi, soprattutto, esercita una tecnica fondamentale, quella di seguire mediante più punti di riferimento una rotta precisa e di portare la nave alla sua destinazione?

È la domanda che si poneva Platone nella *Repubblica*<sup>1</sup>.

Il timoniere (*kubernetes*)<sup>2</sup> non è né un marinaio come gli altri né il capo dei marinai per il solo fatto che sta sulla nave in una posizione determinante, egli manifesta e svolge il ruolo indispensabile di esercitare la sua specifica *tèchne* che è poi quella, e solo quella, di stabilire e di adattare la rotta fissando il percorso della nave alle condizioni del tempo, del mare e delle correnti ed è per questo, solo per questo, che ha autorità ed importanza ed affidiamo alle sue mani esperte il nostro destino comune.

Nello stesso tempo il timone è anche lo strumento più semplice da usare perché asseconda il movimento umano. È il semplice strumento che “governa” le forze fisiche alle quali ogni imbarcazione si affida mediando tra le stesse, in parte assecondandole, a seconda delle relative condizioni, e in parte determinando e mantenendo quella che è la linea di un itinerario possibile. Ed è forse anche uno dei primi strumenti davvero “ergonomici”, in grado di proiettare, moltiplicandola, l'azione umana di controllo e di mediazione di forze esterne trasformandola in una azione coordinata e qualificante, capace di imporre e tracciare una direzione precisa<sup>3</sup>.

Ancora oggi è il volante, proiezione a sua volta ergonomica del timone delle navi, a costituire il modo in cui milioni di esseri umani si muovono ogni giorno con i veicoli più diversi e con velocità e scopi diversi.

È l'antico strumento del governo delle forze che trasforma l'azione di osservazione costante in capacità di indirizzo e di adattamento alle condizioni di percorrenza alla velocità richiesta per ogni viaggio, al contesto di ogni viaggio umano.

<sup>1</sup> Moschetti C.M. *Gubernare navem, gubernare rem publicam: Contributo alla storia del diritto marittimo e del diritto pubblico romano*, Milano 1966, p. 109. Brindisi G. Voce *Potere*, in AA.VV., *Atlante di filosofia del diritto* (a cura di Pomaricio U.) Torino 2013, p. 187.

<sup>2</sup> E la derivazione del termine cibernetica deriva infatti da tale funzione, cui si ricollega l'espressione inglese “*governance*”, secondo la definizione di Wiener N., *Cybernetics or control and communication in the animal and in the machine*, Cambridge Mass. 1948.

<sup>3</sup> Con riferimento alla ergonomia in senso intellettuale v. De Rosnay J. *L'uomo, Gaia e il cibionte. Viaggio nel terzo millennio*, Roma 1997, p. 151.

L'assimilazione tra il *nomos*<sup>4</sup>, la regola, e il timone è fondamentale, perché qualifica la regola stessa come condizione essenziale di ogni società civile<sup>5</sup>.

Attraverso la mediazione delle forze in campo, e con la attenzione costante al contesto che le esprime, ogni consociazione umana si impone un quadro di comportamenti predefiniti, traendoli dalle proprie precedenti esperienze positive o negative, imponendo più o meno rigidamente l'esperienza progressa con la valorizzazione o la emarginazione di altri comportamenti umani, classificando perciò ogni regola precedente conosciuta sotto l'aspetto effettivo della sua adeguatezza e del suo intento di protezione, più o meno diretto, di un ordine politico, economico o sociale riconoscibile.

Il diritto altro non è che un insieme di strumenti regolatori che si manifesta attraverso la produzione sistematica e formale di schemi e moduli di comportamento<sup>6</sup>.

E la proiezione concreta di questi schemi formali rivela il modo stesso in cui la socialità umana da sempre si esprime, attraverso comandi diretti, attraverso divieti, attraverso apprezzamenti e incentivazioni di azioni o situazioni, attraverso l'articolato ed antichissimo schema del "governo" istituzionale che passa, a sua volta, da una ampia serie di opzioni e rapporti intersoggettivi.

L'essenza di ogni processo progettuale e produttivo delle regole giuridiche sta proprio nelle modalità concrete attraverso le quali le regole stesse

<sup>4</sup> Canfora L. *Storia della letteratura greca*, Bari 1989, p. 251, riferisce come per Erodoto i *nomoi* siano le tradizioni comuni di un popolo, per cui, citando un frammento di Pindaro (169 a) "il *nomos* è il sommo sovrano" (*Erodoto III*, 38). Sul punto v. Cacciari M., Canfora L., Ravasi G., Zagrebelsky G., *Nomos Basileus, La legge sovrana*, Milano 2006. Sulla origine convenzionale del *nomos* greco, p. 182. Aigner Foresti L. *Antichità classica*, Milano 1993, p. 148 che segnala una radice comune dal termine greco "*pastore*" o "*moneta*", ma anche genere musicale o radice indoeuropea *nmo* (divisione). Sul concetto moderno di "*nomos*" contrapposto alla "*lex*" cfr. Irti N., *Un diritto incalcolabile*, Torino 2016, p. 89.

<sup>5</sup> Peralto nell'antichità greca anche la musica, espressione di armonia e radicamento popolare e insieme tecnica di memorizzazione del ritmo aveva una funzione educativa e *nomoi* erano dette le melodie prestabilite per occasioni o affetti, base di un insegnamento musicale e perciò anche collegati alla teoria dell'*ethos*. Si trattava cioè di temi melodici costruiti secondo un modo corrispondente a un *ethos* e cioè ad una situazione suggestiva ed emotiva. La nascita dei *nomoi*, infatti, è legata alla nascita di un'educazione musicale e di un ideale pedagogico che assegna alla musica proprio una funzione etica.

<sup>6</sup> L'inquadramento del *nomos* quale ambito di delimitazione e di esclusione strettamente giuridico territoriale si deve a Carl Schmitt, in *Le categorie del "politico": saggi di teoria politica* (Bologna 1972). Sul concetto di *nomos* come "recinto" cerchia, spazio giuridico nella concezione di Schmitt v. Di Marco G.A. *Thomas Hobbes nel decisionismo giuridico di Carl Schmitt*, Napoli 1999, p. 81.

vengono individuate e prodotte, negli ambiti nei quali le stesse regole sono chiamate ad operare, nella fissazione di soglie di responsabilità per i soggetti che le elaborano o le interpretano o per quelli che le devono semplicemente conoscere e rispettare.

Tanto più chiaro apparirà il modo nel quale la regola definisce il suo contenuto ed il metodo attraverso il quale sarà tradotta in concreto mediante la sua applicazione sistematica, e tanto meno ampio sarà lo spazio possibile lasciato all'arbitrio, alle elusioni, ai conflitti o ai possibili equivoci circa il suo significato effettivo.

Il che poi implica uno sforzo sia di carattere terminologico che di carattere semantico.

Perché ogni regola ha senso se ed in quanto si rivolge ad un insieme associato di individui, perché il recepimento di qualsiasi regola si fonda sulla accettazione compiuta di quei valori e di quei significati che la regola stessa presuppone ed impone, perché il fatto stesso di definire e garantire le regole significa prevedere quello che potrebbe essere in concreto il problema della loro futura percezione; affidandosi così ai mutevoli strumenti della comunicazione che, prima la stessa natura umana con le sue potenzialità ed i suoi limiti (memorizzazione e scrittura dei comandi e poi raccolta dei supporti man mano disponibili sui quali le regole erano fissate nel tentativo di mantenerle reperibili e inalterabili) e che poi la tecnologia, nel suo incessante progredire, propone nella sua storia millenaria.

Cicerone<sup>7</sup> distingue per la prima volta il diritto dall'ingiustizia ammettendo anche l'esistenza di leggi ingiuste perché *“tanto grande è il potere delle decisioni e degli ordini degli incompetenti, da sovvertire la natura stessa con i loro voti... purtroppo noi non possiamo distinguere la legge buona dalla cattiva secondo alcuna altra norma che quella di natura; e la natura non discrimina solo ciò che è giusto dall'ingiusto, ma in generale tutto quanto è onesto e disonesto... perché è la comune intelligenza umana che ci ha fatto conoscere le cose e le ha abbozzate prima di tutto nel nostro animo”*... pertanto il vero e il falso, ciò che è logico ed il suo contrario vengono giudicati di per sé stessi e non per ragioni esterne<sup>8</sup>.

Il rapporto tra diritto e tecnologie<sup>9</sup> deve essere vissuto al presente e sempre guardando al futuro, evitando di semplificare le categorie giuridiche esistenti adattandole alla tecnologia disponibile, e anche evitando sovrapposizioni o equivoci per amalgamare così come sono le categorie definite

<sup>7</sup> *De legibus* (XVI, 44).

<sup>8</sup> *De legibus* (XVII, 46).

<sup>9</sup> Pascuzzi G., *Il diritto nell'era digitale*, Bologna 2002 e *Id. Cyberdiritto*, Bologna 1995, p. 213.

dal diritto vigente alla complessità ed alla globalità delle tecnologie emergenti.

La “coscienza” tecnologica richiede attenzione costante alla vita nel suo svolgersi, definizioni comprensibili e riconoscibili, comprensione per il livello ed il grado di informazioni effettivamente disponibili sulle tecnologie e sul modo concreto di utilizzarle, consapevolmente e positivamente per l’esperienza giuridica.

La capacità di comprendere quella che è la regola giuridica si incentra sulla esperienza epistemologica<sup>10</sup>, che deve tendere sempre di più ad una integrazione consapevole e anch’essa costante, di saperi scientifici e tecnici, non per ridurre gli spazi d’azione e di interpretazione del giurista<sup>11</sup>, ma al contrario per ampliarli considerevolmente, alla luce di una esigenza di carattere positivo che muove proprio dalle relazioni umane e dal contesto sociale organizzato cui la norma stessa è riferita e dal quale scaturisce.

Essa è risultato di un riconoscimento collettivo e di uno sforzo sociale di “dare forma”<sup>12</sup> ad una esigenza sentita collettivamente di progresso comune, ma anche di cautela e di garanzia rispetto ai rischi per l’umanità che l’uso il mancato uso o l’abuso di una tecnologia, di ogni tecnologia, può comportare.

Il diritto si compie e si rinnova nella sua ricostruzione e nel continuo sforzo di riconduzione logica e sistematica, ma soprattutto ha sempre fatto uso, il miglior uso possibile, delle tecnologie disponibili per affermarsi e per assicurare e quindi salvaguardare adeguatamente gli spazi di libertà e di giustizia delle società umane.

Il moltiplicarsi dei moduli e degli schemi giuridici non è altro che il segno di una esperienza giuridica progressivamente dilatata, che in passato ha sfruttato i commerci e le vie di comunicazione per uniformare le regole, per difendere i valori fondamentali di ogni convivenza civile, per riconoscere reciprocamente una base di accettazione di differenti organizzazioni politiche e sociali, attraverso il ricorso a uno spazio di azione comune, che è uno spazio di relazione, di scambio, di confronto, quindi di evoluzione com-

<sup>10</sup> Savarese P., *Diritto ed episteme, note sullo statuto dello strumento giuridico*, Roma 2014, p. 33 proprio in relazione alla logica computazionale quale traduzione concreta dell’esperienza giuridica. Sull’incidenza del problema delle fonti giuridiche nella società interattiva, cfr. Pagallo U. *Alle fonti del diritto. Mito, scienza filosofia*, Torino 2002.

<sup>11</sup> Ziino D. *Profili dell’interpretazione giuridica*, Milano 2011.

<sup>12</sup> L’idea del diritto come “*morfologia della prassi*” si deve al fondamentale studio di Vittorio Frosini in *La struttura del diritto*, Milano 1971; cfr. anche Jellamo A. *Morfologia della prassi ed ermeneutica giuridica: i diritti umani nel pensiero di Vittorio Frosini*, Milano 1998. Cfr. anche Viola F. (a cura di) J. Maritain, *nove lezioni sulla legge naturale*, Milano 2008, p. 20.

plexiva che da ogni rapporto posto in essere e coltivato trae ancora forza e si moltiplica.

Dal dominio politico e militare fino all'evoluzione commerciale il diritto si rimodula, da sempre, tenendo conto delle culture raggiunte, scoprendo orizzonti nuovi e nuove concezioni della vita, ed allargando così gli ambiti di un sapere condiviso, in modo da prevenire i momenti di conflitto e favorire sempre di più le composizioni o cercando di dirimerle in modo razionale, riconoscendo ragioni e torti e dando effettività, conoscenza e credibilità alla sua azione.

Perché non possiamo concepire l'esperienza giuridica senza coglierne il suo aspetto cognitivo, e non possiamo concepire altro strumento migliore in grado di assicurare garanzie e affidabilità alla società umana, disciplinando le relazioni e le istituzioni secondo un ordine razionale e predeterminato.

Il diritto è – in quanto progetto di evoluzione progressiva, così come l'informatica – uno strumento, e come e quanto l'informatica, si concentra nella risoluzione concreta di problemi e nella definizione di soglie di qualificazione ricomprensiva, in grado di tradurre i concetti definibili in norme e poi in azioni concrete, e verificabili<sup>13</sup>.

La trasformazione del diritto coincide con la trasformazione dell'informatica, l'estensione in rete dei *computers* coincide con l'estensione internazionale delle regole giuridiche e con la definizione di spazi omogenei e transnazionali di regolamentazione.

Tanto più il diritto sarà in grado di cogliere le opportunità di sviluppo che oggi recano le tecnologie informatiche, tanto più ampio sarà l'ambito delle relazioni positivamente regolate e quindi tanto più certa e definita sarà la stessa vita sociale nel suo svolgersi entro il nuovo ambiente digitale.

Tanto meno questa sensibilità verrà raggiunta, mantenendo l'esperienza giuridica “chiusa” all'innovazione e tanto più essa sarà isolata, e poi magari anche superata, nella società futura, poiché le regole troveranno semplicemente altro modo di manifestarsi e di esser definite, in un panorama tecnocratico non trasparente ma efficiente, ambiguo nei suoi obiettivi come nei suoi valori essenziali, quanto impossibile da verificare o controllare fino in fondo in termini partecipativi e democratici.

Solo il “senso” del diritto come esperienza collettiva e condivisa può caratterizzare un percorso innovativo autenticamente civile, determinando ancora le regole attraverso le quali si compie e si valorizza, in termini positivi

<sup>13</sup> Sull'incidenza del problema delle fonti giuridiche nella società interattiva cfr. Pagallo U. *Alle fonti del diritto, Mito, scienza filosofia*, Torino 2002.

o negativi, ogni relazione umana e così qualificandola in rapporto ai valori stessi della convivenza, quale espressione progressiva dell'“essere” umano.

## 1.2. Informatica e diritto: un rapporto complesso

Quello tra informatica e diritto non è, e forse non è mai stato, un rapporto semplice, e per molti versi rischia, in assenza di una comprensione delle rispettive specificità, di diventare anche un rapporto reciprocamente fuorviante.

Il giurista molto spesso non comprende l'informatica, o almeno non la comprende ancora completamente, ritenendola “solo” una tecnica come tante altre, talora confondendola con la programmazione informatica e, molto più spesso, riducendola a un confuso approccio con l'uso del *computer*, in un misto tra pratica sistemistica e tecnica manutentiva.

Perciò, come fanno anche molte altre categorie professionali, quando può anche il giurista diffida dell'informatica<sup>14</sup>, temendo che l'accesso facilitato alla conoscenza, l'assenza di mediazioni, l'immediata fruibilità e reperibilità di un dato, ma soprattutto l'automazione di ogni processo valutativo o decisionale, potrebbe comprometterne la credibilità del suo stesso ruolo e comunque il suo stesso spazio vitale nella società futura.

Ne consegue che l'informatica in generale, ma a maggior ragione l'informatica giuridica, vengono considerate quasi sempre in modo quanto più possibile limitato e limitativo.

Una reciproca sottovalutazione costante sia dei problemi che delle tematiche sembra essere tipica del rapporto tra informatica e diritto, anche dal punto di vista dell'informatico che, per lo più, ogni volta che incontra una specifica regolamentazione giuridica non manca di criticarne, spesso con ragione, la consapevolezza piena del significato e del funzionamento concreto di procedure e di metodologie informatiche.

Per ovviare a tutto ciò il giurista confida di rivolgersi all'informatico (*programmatore, analista, ingegnere sistemista*) in grado di dargli una risposta immediata, di predisporgli una soluzione “pronta” per l'adozione e adattabile ad ogni funzionalità giuridica.

Il rapporto non sembra molto differenziarsi da quello che normalmente intercorre tra diritto e scienza, confidando l'operatore del diritto nella risposta “*competente*” dello scienziato su una questione, normalmente di fatto, da cui dipende in concreto la soluzione di un particolare problema giuridico.

<sup>14</sup> Alpa G. “Il diritto dei computers”, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica* Milano 1985, p. 55.

Che si tratti di una visione limitativa è ovvio: nel migliore dei casi il giurista concepisce l'informatica solo come settore, certamente utile, ma "esterno" di competenze e soprattutto "chiuso" e ben determinato, un insieme di definizioni a sé stante e magari da riportare "traducendolo" in termini comprensibili giuridicamente, spesso, perciò, adattabili e riadattabili nel contesto definitorio conosciuto e riconoscibile, quello sicuro tipico dei contenuti delle norme che deve progettare ed applicare.

Il giurista non comprende neppure quella che è la dimensione "giuridica" dell'informatica, in quanto ne valuta (o ne rivaluta) solamente gli aspetti esterni, ne considera le implicazioni in termini cognitivi come estranee e differenziate da un quadro centrale di concetti e riferimenti comuni, che è per lui solo quello che la norma – e solamente la norma – appare in grado di definire pienamente e logicamente.

Il mondo reale è spesso, per il giurista, solo quello che appare e che viene descritto e definito dalle norme, dalla legge, dai regolamenti dal contratto: conta la parola in quanto richiamata ed il concetto in quanto in grado di esprimere più o meno precisamente una nozione o un istituto di carattere giuridico.

Ma il diritto è costruito sulle parole, è composto di espressioni sintattiche ricorrenti, di argomenti ridondanti, di contesti semantici spesso sovrapposti e contrapposti, capaci di richiamare o qualificare un evento e talora "ordinati" in una esposizione convenzionale fatta di richiami, di asserzioni, di assiomi e di proposizioni logicamente concatenate.

Tutto è riferito ad una realtà "giuridica" di fondo per la quale ogni significato è tale in quanto riconducibile ad una altra norma conosciuta, ogni previsione è posta in quanto è la stessa norma giuridica a definirne prima, e condizionarne poi, quelli che sono i contorni e gli effetti.

La realtà normativa è la realtà dal punto di vista del diritto vigente, posto a più livelli, ricomposto analizzato e classificato secondo schemi convenuti entro istituti e codici convenzionali propri di un "codice" che innanzitutto una raccolta sistematica che risponde ad esigenze pratiche, classificate secondo un ordine esteriore comprensibile (libri, capi, commi) la cui efficacia si confronta secondo più parametri possibili (genere di norme, beni giuridici coinvolti, soggetti e oggetto della regolamentazione).

Per l'informatico il mondo del diritto appare in un certo senso il mondo articolato e ben connotato delle "complicazioni" giuridiche, un mondo lontano e anche ben distante in termini funzionali, con le sue metafore e il suo linguaggio<sup>15</sup> tipici di uno schema cognitivo diverso, nel quale non conta

<sup>15</sup> Sui diversi modelli semantici di linguaggio giuridico e sulle difficoltà concrete della

tanto il funzionamento (argomentativo) quanto l'argomento stesso, il suo sviluppo e il suo peso in termini essenzialmente verbali e quindi essenzialmente retorici.

L'informatica pone, invece, una serie di istruzioni funzionali e logiche essenziali mentre il diritto "compone" continuamente una serie potenziale di norme giuridiche applicabili, così da rafforzare e rinnovare la distanza definitoria e sistematica.

Così il diritto "regola" e delinea ambiti cognitivi specifici e sempre diversi, perché diversa è sempre la condizione della società nel cui contesto deve collocarsi; l'informatica "crea" e soprattutto "elabora" classificazioni in funzione di compiute risposte operative in base ai dati disponibili e raccolti.

Il diritto apparentemente non si muove, o si muove con molta difficoltà, proprio perché deve adattarsi naturalmente ad un sostrato sociale già affermato e mai completamente riconoscibile e nel contempo l'informatica si evolve sempre di più e velocemente nella società in tempi molto più rapidi, assicurando soluzioni immediate, mentre il diritto cerca e crea problemi, l'informatica progetta e realizza (e soprattutto individua analiticamente) "soluzioni" di tipo informativo ai problemi, mediante elaborazione dei dati disponibili.

Il diritto appare perciò inevitabilmente come un sistema "statico", e tendente alla staticità e l'informatica invece, all'opposto, come un sistema "dinamico" e tendente alla espansione ed alla ricomprensione universale, quasi un linguaggio ovunque recepito con le medesime convenzioni ed i medesimi moduli.

Se il diritto si conforma alla tecnologia non è detto che ciò sia sempre frutto di una consapevole comprensione delle molteplici implicazioni tecnologiche.

Spesso tale conformazione si limita ad una omologazione di termini e di definizioni, che non incide sulla concreta organizzazione sociale o istituzionale, poiché lo schema normativo appare in sostanza inalterato e l'adeguamento giuridico opera in modo adattativo, senza cioè una comprensione completa di quanto proprio la tecnologia incida sulle azioni umane ed organizzative in termini di efficienza e di efficacia, così come sulle responsabilità derivanti giuridicamente dalla adozione o dalla non adozione di progetti innovativi basati sulla tecnologia stessa.

Adattandosi a situazioni o a scenari nuovi, il giurista è indotto a citare

sua elaborazione testuale di tipo computazionale cfr. Brunato D., Venturi G. *Le tecnologie linguistico-computazionali nella misura della leggibilità di testi giuridici*, in *Informatica e diritto*, 2014, p. 111.